

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Interesse ad agire, accertamento: effetto utile alla parte istante titolare di un interesse attuale e concreto

L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, in quanto il soggetto che agisce in giudizio dev'essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. Difatti, l'interesse ad agire comporta la verifica sull'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio.

NDR: in argomento si veda Cass. 16162/2015 e Cass. 7635/2006 nonché, di recente, lo [Schema: giurisprudenza in tema di interesse ad agire e ad impugnare](#)

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.4.2017, n. 9914

...omissis...

Esposizione del fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato, xxx premesso di essere comproprietari della strada privata xxxxxx titolare di una servitù pubblica di passaggio, convennero innanzi al Tribunale di Forlì R.R. e S.C., per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Forlimpopoli aveva autorizzato i convenuti all'apertura di un passo carraio sulla via su menzionata, con conseguente disapplicazione del provvedimento e revoca dell'autorizzazione al passo carraio, e condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni

Il Tribunale di Forlì, espletata CTU, rigettò le domande degli attori per carenza di interesse ad agire e li condannò alla rifusione delle spese di lite.

La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto l'interesse ad agire dei signori xxxxx in qualità di comproprietari della strada privata su cui era stato costituito il passo carraio, riteneva, nel merito, la fondatezza della domanda, dovendo escludersi che il Comune, titolare di una mera servitù di passaggio su detta area, avesse il potere di concedere al singolo utente poteri particolari su una porzione di detta area. La Corte rilevava altresì la carenza di legittimazione passiva di x la quale non era proprietaria dell'immobile a servizio del quale era stato realizzato il passo carraio.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, R.xx

xxxxx hanno resistito con controricorso ed hanno altresì depositato, in prossimità dell'odierna udienza memoria ex art. 378 c.p.c.

Considerato in diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando la carenza di interesse ad agire dei resistenti, i quali non erano riusciti a provare il pregiudizio al loro diritto di comproprietà sull'area in oggetto, derivante dall'apertura del passo carraio, rilevando che detta area era segnata da una serie di passi carrai di accesso alle costruzioni dei frontisti, tra i quali quello per cui è causa.

Con il secondo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai comproprietari della strada privata per cui è causa, per aver omesso di rilevare che nel caso di specie su detta strada si aprono ampi spazi adibiti a parcheggi, estesi per superfici notevoli.

Il ricorrente rileva inoltre che gli odierni non hanno mai specificato in cosa consistesse il loro pregiudizio, trattandosi di pregiudizio meramente eventuale.

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono destituiti di fondamento.

Conviene premettere che l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del

provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, in quanto il soggetto che agisce in giudizio dev'essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. 16162/2015).

Tali elementi sono ravvisabili nel caso di specie. Ed invero, incontrovertibile la qualità di comproprietari dell'area degli odierni resistenti, sussiste interesse concreto ed attuale in capo agli stessi ad opporsi a divieti e limitazioni all'uso dell'area comune, quale la costituzione di un passo carraio gravante su una porzione dell'area medesima, ulteriori rispetto alla servitù pubblica cui il bene è assoggettato. Tale limitazione comporta infatti una compressione del loro diritto, in virtù di un peso che non risulta giustificato da alcun titolo, attesa la illegittimità del passo carraio disposto dal Comune su una strada privata, essendo il relativo potere concessorio incompatibile con il diritto dominicale del privato.

L'interesse ad agire comporta la verifica sull'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass. 7635/2006).

La sussistenza di tale requisito, in presenza di un risultato utile e giuridicamente rilevante comunque conseguito, non può dunque ritenersi esclusa per il carattere selettivo dell'azione giudiziale, avente ad oggetto soltanto talune situazioni pregiudizievoli, non potendo evidentemente sindacarsi la scelta delle modalità ed ampiezza dell'esercizio del proprio diritto da parte del soggetto titolare.

Non rileva dunque l'esistenza di altri parcheggi o altri passi carrai nell'area in oggetto, in quanto tale situazione di fatto, non è di per sé idonea a fare venire meno l'interesse alla rimozione della specifica limitazione oggetto dell'azione esercitata nel presente giudizio.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

pqm

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge